

Circolare 004 del 26.10.2013

15 DICEMBRE 2013 – Indirizzi p.e.c. per la notifica degli atti giudiziari in materia civile, penale e amministrativa.

Il 15 dicembre 2013 è la data dalla quale per le notificazioni e comunicazioni in campo giudiziario e stragiudiziale ci si potrà avvalere non solo dei registri gestiti dal Ministero di Giustizia ma anche degli indirizzi di cui già usufruisce la P.A. per la sua attività (art. 16-ter D.L. 179/2012 convert. con mod. dalla legge 221/2012).

Una data di riferimento per la P.A. o il necessario coordinamento delle notificazioni giudiziarie con quella amministrativa?

Una opportunità in più per l'ufficiale giudiziario, **più che per il Messo Comunale o la P.A.**

Il DL 179/2012 ha introdotto alcune modifiche al Dlgs 82/2005 e ad altre norme al fine di concretizzare la notificazione telematica.



PEC
Posta Certificata

In particolare con gli interventi adottati dal legislatore si è istituita la nuova ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) che diverrà operativa entro dicembre 2014 come indicato nell'art. 3-bis del Dlgs 82/2005, così come modificato dall'art. 4 del D.L. 179/2012.

Sempre il decreto legge in questione ha introdotto l'adozione dell'elenco denominato INI-PEC che raccoglie tutti gli indirizzi PEC delle imprese e dei liberi professionisti ed è consultabile presso il Ministero dello Sviluppo Economico, telematicamente, da chiunque ne abbia la necessità.

La disponibilità di tali indirizzi è unicamente condizionata dallo stato di realizzazione degli elenchi in questione, che si può dire pressoché conclusa per l'elenco INI-PEC, ma che invece, per l'ANPR, sta progredendo secondo una rigida tabella di marcia scandita da specifici interventi ministeriali. Si veda ad esempio l'ultimo intervento normativo adottato con il DPCM 23/8/2013 n. 109, che così recita: *"Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)".* Pubblicato nella G.U. 1 ottobre 2013, n. 230. In vigore dal 16/10/2013.

Oggi è quindi già possibile, legittimo e obbligatorio (secondo il tenore normativo), ricorrere da parte della P.A. a questi indirizzi per lo scambio di comunicazioni e documenti con i proprietari degli indirizzi in questione, siano essi imprese che cittadini. La trasmissione tramite p.e.c. inoltre, viene equiparata dall'art. 48 del Dlgs 82/2005 alla notificazione postale.

Per quanto la notificazione tramite p.e.c. degli atti amministrativi sia già supportata da specifica normativa, l'indisponibilità degli indirizzi dei destinatari della notificazione, oltre ad una certa incertezza sulle modalità necessarie alla sua realizzazione, non ha consentito fino ad oggi il decollo della notificazione telematica per gli atti della P.A., essendo mancato un preciso intervento normativo che con apposite disposizioni attuative chiudesse qualsiasi questione inerente le modalità di notificazione e l'adottabilità della stessa in relazione alla diversa tipologia di atti che promanano dalla P.A..

D'altro canto invece, per gli atti giudiziari, il DL. 179/2012 ha inteso coordinare le norme sulla notificazione nel processo telematico con l'espressione legislativa a cui far riferimento in materia di documentazione informatica, firma elettronica, e conservazione del documento digitale, cioè il C.A.D. (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Il D.L. 179/2012 ha infatti chiarito che in materia processuale civile, così come in quella penale o amministrativa o in materia stragiudiziale, il notificatore possa ricorrere non solo agli elenchi presso il registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia (art. 7 del DM 44/2011), ma anche agli indirizzi presenti nell'ANPR (art. 4 del D.L. 179/2012) e nell'elenco di indirizzi della P.A. comunicati al Ministero di Grazia e Giustizia (art. 16 comma 12 del D.L. 179/2012) o comunque rese pubbliche ai sensi dell'art. 16 del D.L. 185/2008, così come agli indirizzi delle imprese e liberi professionisti citati nell'art. 6-bis del C.A.D. e nell'art. 16 del D.L. 185/2008.

In conclusione per evitare delle incomprensioni sulla interpretazione dell'art. 16-ter del D.L. 179/2012 si precisa che non appare corretto indicare tale data come un "traguardo significativo", nella notificazione degli atti amministrativi, l'art. 16-ter del D.L. 179/2012 rappresenta piuttosto un ampliamento delle fonti da cui trarre gli indirizzi di p.e.c. con riguardo all'attività dell'ufficiale giudiziario e dell'avvocato che notifica ai sensi della legge n. 53/1994 più che quella della P.A..

La Commissione Normativa

*Asirelli Corrado,
Baldoni Margherita,
Deiana Antonella,
Duri Francesco,
Fontana Lazzaro,
Lombardi Giuseppe*